

NASpl : Massimale anno 2024

Base di calcolo del c.d. ticket di licenziamento per l'anno 2024

A decorrere dalla data di istituzione della NASpl (1° maggio 2015), l'importo del massimale è determinato in applicazione dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 22/2015, il quale prevede ai commi 1 e 2 che: "La NASpl è rapportata alla retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni divisa per il numero di settimane di contribuzione e moltiplicata per il numero 4,33. Nei casi in cui la retribuzione mensile sia pari o inferiore nel 2015 all'importo di 1.195 euro, rivalutato annualmente sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell'anno precedente, la NASpl è pari al 75 per cento della retribuzione mensile. Nei casi in cui la retribuzione mensile sia superiore al predetto importo l'indennità è pari al 75 per cento del predetto importo incrementato di una somma pari al 25 per cento della differenza tra la retribuzione mensile e il predetto importo. La NASpl non può in ogni caso superare nel 2015 l'importo mensile massimo di 1.300 euro, rivalutato annualmente sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell'anno precedente".

In applicazione dei criteri contenuti nelle disposizioni normative sopra richiamate, il massimale della predetta indennità è annualmente rideterminato e comunicato dall'Istituto con specifica circolare. Nello specifico, per l'anno 2024, il massimale NASpl è pari a 1.550,42 euro.

Tanto rappresentato, con il presente messaggio si rende noto che i datori di lavoro obbligati al versamento del c.d. ticket di licenziamento in relazione a interruzioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato come sopra precisate, intervenute nel corso dell'anno 2024, devono assumere come base di calcolo del citato contributo il massimale NASpl, rivalutato per l'anno 2024, pari a 1.550,42 euro

Fonte : INPS